Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 52 del 1° marzo 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 1° marzo 1960** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA-AERONAUTICA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 352, riguardante il riordinamento di alcuni servizi e l'adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati statali non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Università di Napoli), in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, oppure di laurea diversamente denominata, rilasciata secondo il precedente ordinamento accademico, dalla Facoltà di giurisprudenza, dalla Facoltà di scienze politiche, dall'Istituto « C. Alfieri » di Firenze o dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;
2) di possedere la cittadinanza italiana;
3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

I candidati dovranno specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo

di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, membro;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto costituzionale e amministrativo;
3) scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;
2) istituzioni di diritto internazionale;
3) legislazione aeronautica;
4) elementi di statistica;
5) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
6) lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesca.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta della liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la

lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 00, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1960
Registro n. 4 Ministero difesa Aeronautica, foglio n. 55

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° Reparto - Divisione 1ª - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva di codesto Ministero difesa-Aeronautica - riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) intende sostenere la prova d'esame di lingua estera (3) . . . .;

9) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, *indulto*, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La lingua estera su cui il candidato intende sostenere la prova d'esame è da scegliere fra le seguenti: francese, inglese, tedesca.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(772)

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati statali non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di istituto tecnico commerciale, diploma di abilitazione tecnica (commercio o ragioneria) rilasciato da un istituto tecnico, o di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale, o di istituto tecnico (sezione ragioneria), conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Università o l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

I candidati dovranno specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado della materia sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) economia politica e scienza delle finanze;

2) ragioneria generale ed applicata;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;

2) elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale e di statistica;

3) lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese e tedesca.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta della liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per

il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice ragionieri in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Ministero difesa-Aeronautica, foglio n.* 318

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° Reparto - Divisione 1ª - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . : . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto di codesto Ministero difesa-Aeronautica - riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) intende sostenere la prova d'esame di lingua estera (3) . . . .;

9) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La lingua estera su cui il candidato intende sostenere la prova d'esame è da scegliere fra le seguenti: francese, inglese, tedesca.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(773)

Concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati statali non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione tecnico industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), licenza di un istituto nautico o licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione

o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consisteranno di tre prove scritte, una prova orale, ed una prova pratica in base al programma seguente:

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico-industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) disegno: schizzo quotato dal vero oppure trasporto in scala di schizzo meccanico.

Prova orale:

1) matematica: sul programma della prova scritta;

2) fisica: sul programma del corso ordinario dello istituto tecnico industriale (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

3) chimica: sul programma dell'istituto tecnico industriale, indirizzo meccanico elettricisti (vedi regio decreto n. 762 sopracitato);

4) elementi di statistica.

Prova pratica:

consisterà nel dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnare dalla Commissione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale ed a quella pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto, sia nell'una che nell'altra, la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale ed in quella pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la

loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta della liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice periti tecnici industriali in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Ministero difesa-Aeronautica, foglio n.* 319

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° Reparto - Divisione 1ª - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . .), via . . n . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto di codesto Ministero difesa-Aeronautica riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(774)

Concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati statali non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di istituto tecnico per geometri, diploma di abilitazione tecnica (agrimensura), rilasciato da un istituto tecnico, licenza di istituto tecnico (agrimensura) conseguita secondo il precedente regolamento scolastico, diploma di perito agrario rilasciato da una scuola agraria, diploma di perito edile rilasciato da un istituto industriale.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non ~~inferiore a quella di ispettore generale, presidente~~;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico professionale;

2) matematica: sul programma dell'istituto tecnico per geometri (regio decreto 15 maggio 1933, n. 491);

3) disegno: esecuzione di un disegno a carattere topografico o architettonico.

Prova orale:

1) matematica: sul programma della prova scritta;

2) fisica e chimica: sul programma dell'istituto tecnico per geometri;

3) estimo catastale: (regio decreto 15 maggio 1933, n. 491);

4) contabilità di lavori;

5) elementi di agronomia, economia e tecnologia rurale; secondo i programmi dell'istituto tecnico per geometri (regio decreto n. 491);

6) elementi di statistica.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta della liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decòrrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200:

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice geometri in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Ministero difesa-Aeronautica, foglio n.* 320

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° *Reparto - Divisione* 1ª - *Sezione* 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto di codesto Ministero difesa-Aeronautica - riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . .
. .

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . . . .

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
. conseguito presso . . . . in
data . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . . .

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . con la qualifica di . . . .
in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(775)

Concorso per esami a cinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico-contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati statali non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione tecnica industriale rilasciato da un istituto tecnico industriale, oppure diploma di maturità scientifica rilasciato da un liceo scientifico, oppure diploma di abilitazione tecnica nautica rilasciato da un istituto nautico, oppure uno dei seguenti corrispondenti titoli rilasciati secondo il precedente ordinamento scolastico: licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), licenza di istituto nautico, oppure di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1936 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'8 ottobre 1946);

3) disegno: sul programma dell'istituto tecnico industriale ad indirizzo specializzato per meccanici elettricisti (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati).

Prova orale:

matematica: sul programma della prova scritta;

fisica: sul programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946, sopracitati);

elementi di statistica.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma delle medie dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta della liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di

dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice perito tecnico disegnatore in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1960
Registro n. 1 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 321

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° Reparto - Divisione 1ª Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (provincia di . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica - riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . .,

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(776)

Concorso per esami a due posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, riguardante la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati statali non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 2° grado, diploma di maturità scientifica, licenza di istituto tecnico industriale o nautico, licenza di istituto tecnico (sezione industriale scientifica e fisico-matematica) rilasciata secondo il precedente regolamento scolastico, licenza di istituto superiore per le industrie artistiche, o di liceo artistico o Accademia di belle arti.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, presidente;

due funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, membri;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) italiano: svolgimento di un tema di carattere tecnico-professionale;

2) matematica: sulla base del programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762 e decreto Ministeriale 8 luglio 1946);

3) disegno: di costruzione, disegno di proiezioni e forme architettoniche sulla base del programma dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili (vedi regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, e decreto Ministeriale 8 luglio 1946 sopracitato).

Prova orale:

1) matematica: programma della prova scritta;

2) fisica: programma del corso ordinario dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili;

3) chimica: programma dell'istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per edili;

4) elementi di statistica.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice periti tecnici disegnatore in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1960
Registro n. 1 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 322

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° Reparto - Divisione 1ª - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto : . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di vice perito tecnico dise-

gnatore in prova per le costruzioni edili nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero difesa-Aeronautica - riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(777)

Concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto Ministeriale 26 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante, tra l'altro, gli organici del personale d'ordine della carriera esecutiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero difesa-Aeronautica.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, agli impiegati civili non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo precedente, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore o licenza corrispondente rilasciata ai sensi del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro. Sono, altresì, valide la licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguite ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Gli aspiranti debbono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (Allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare l'Amministrazione statale di appartenenza, nonchè la categoria e la qualifica;

b) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza o i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno. I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

c) dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di falsi documenti o viziati da invalidità non sanabile;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure essere munita del visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

Art. 5.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, sulle materie di cui al programma seguente:

Prove scritte:

1) componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia);

2) problema di aritmetica (nozioni generali);

3) prova di dattilografia.

Prova orale:

1) nozioni sull'ordinamento amministrativo;

2) nozioni sulla storio d'Italia dal 1815 in poi;

3) nozioni di géografia in generale e dell'Italia in particolare;

4) nozioni elementari di statistica;

5) aritmetica.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima, e riceveranno contestualmente notizia del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con la osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di irricevibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno superato la prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari per i servizi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro quaranta giorni, dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal Comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da lire 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in carta da bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da lire 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato in carta da bollo dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 100, comprovante l'iscrizione delle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da lire 200;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da lire 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno invece, produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

e) certificato di stato di famiglia.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 11, e aventi la qualifica di dipendenti statali del ruolo aggiunto, dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e contenente l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 13.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 12, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 207.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1960
Registro n. 1 *Ministero difesa-Aeronautica, foglio n.* 323

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200 e da inviarsi in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° Reparto - Divisione 1ª Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero difesa-Aeronautica - riservato ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2) . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

8) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . in servizio presso l'Ufficio di . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma (3) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(778)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151645) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.